

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDI' 20 GIUGNO 2018

1. Ricorso Calc. CORTICCHIA Nicolò (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SS Racing Club Roma Srl)

avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 3, commi 3.1 e 5, commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota 7907/32 pf 17 18/GM/GP/sds del 28.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

2. Ricorso Calc. PAPARUSSO Daniele (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Vibonese Calcio Srl ora SS Racing Club Roma Srl)

avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 3, commi 3.1 e 5, commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota 7907/32 pf 17 18/GM/GP/sds del 28.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



















